



Studio Rag. Alessandro Martelli

*Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Firenze Revisore Contabile
Consulente del Tribunale di Firenze*

Tel. 055 - 577711
Fax 055 - 582694
E-mail: info@studioamartelli.it

Aggiornamento del 06 Luglio 2009

Sulle aree poteri di rettifica ampi

Criterio di valutazione automatica escluso ai fini successori.

L'area destinata a impianti e attrezzature pubbliche può essere considerata edificabile ai fini del criterio di valutazione automatica in sede di denuncia di successione, purché la predetta destinazione sia realizzabile anche con interventi ad iniziativa privata o mista. È quanto emerge dalla risoluzione n. 170 del 3/7/2009, con la quale l'Agenzia delle entrate risponde al quesito di un'associazione di categoria concernente la disposizione dell'art. 34, comma 5, del dlgs n. 346/1990, che nel prevedere la possibilità della valutazione automatica degli immobili provvisti di rendita caduti in successione, esclude i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria. Preliminarmente, l'agenzia ricorda che, ai sensi dell'art. 36 del dl 223/2006, ai fini tributari un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

Aliquota al 10% per i frullati di frutta

Gli smoothies (frullati di frutta) pagano l'Iva con l'aliquota del 10%. Lo ha stabilito l'agenzia delle entrate con la risoluzione n. 173 del 6 luglio 2009, sulla base degli accertamenti tecnici effettuati dal laboratorio dell'agenzia delle dogane. Dopo avere ribadito ancora una volta che la materia non rientra nella procedura di interpello, ma nella consulenza giuridica generale, la risoluzione osserva che, secondo quanto riferito dalle dogane, il prodotto in esame non può essere considerato un succo di frutta, bensì come frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate, classificabile alla voce doganale 2008 92. Ciò perché è costituito da miscugli di frutta, in prevalenza diversa dalla frutta a guscio. Il suddetto codice corrisponde alla voce 20.06 della precedente tariffa doganale, voce che, a sua volta, è compresa nel punto n. 74 della tabella A, parte III, allegata al dpr 633/72. In considerazione della suddetta classificazione doganale, la risoluzione ha quindi dichiarato che la cessione del prodotto in esame è soggetta all'Iva con l'aliquota del 10%

Lo yacht detenuto all'estero va dichiarato con Unico

Lo yacht acquistato e detenuto all'estero va dichiarato al fisco, attraverso il modulo RW del modello Unico. Ciò, in ottemperanza alla normativa sul monitoraggio fiscale, in quanto l'imbarcazione va considerata al pari di un investimento all'estero in grado di produrre redditi imponibili in Italia, per esempio in caso di locazione a terzi, così come avviene per gli immobili. L'indicazione nel modulo RW va in ogni caso sempre effettuata se lo yacht è immesso in un regime d'impresa. Sono questi i chiarimenti resi dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 172/E del 3 luglio 2009.

Elettricità dai campi con “prevalenza”

La produzione di energia elettrica da parte delle imprese agricole è “attività connessa” in base all’articolo 2135 del Codice civile e, quindi, richiede il rispetto del principio della prevalenza. Per la produzione di energia da risorse fotovoltaiche è richiesta la coltivazione di una superficie di terreno rapportata ai Kw prodotti. Lo precisa la circolare delle Entrate n.32/E diffusa ieri.

La circolare ricorda che la prevalenza dei prodotti propri in confronto all’ammontare complessivo dei beni impiegati va misurata in termini quantitativi se i prodotti acquistati sono di natura identica; nel caso in cui non sia possibile il raffronto, va verificato il costo dei beni acquistati da terzi con il valore normale dei beni prodotti in azienda. Se i beni prodotti non sono suscettibili di valutazione (come i residui zootecnici) la prevalenza si dimostra confrontando l’energia prodotta con beni propri con quella ottenuta dai prodotti acquistati.

Immissione in libera pratica anche senza Iva

L’immissione in libera pratica di beni destinati a essere trasferiti in uno Stato della Ue diverso da quello di importazione potrà avvenire senza pagamento dell’Iva solo previa comunicazione alla dogana competente del numero di identificazione delle parti della compravendita. La misura è stata introdotta dalla direttiva 2009/69/Ce – pubblicata sulla “Guce” di ieri, serie L, n.175 – allo scopo di fronteggiare le frodi Iva basate sull’esecuzione disposta dall’articolo 143, lettera d) della direttiva 2006/112/Ce.

Si tratta della norma che prevede il non assoggettamento all’imposta delle importazioni seguite da una cessione o da un trasferimento intracomunitario dei medesimi beni a un soggetto passivo in un altro Stato membro.

Fotovoltaico tassato con franchigia

L’energia prodotta è reddito agrario fino ai 200 chilowatt.

Per gli imprenditori agricoli la produzione di energia fotovoltaica è sempre produttiva di reddito agrario, limitatamente a quella generata dai primi 200 Kw di potenza nominale installata, mentre quella prodotta in eccesso deve essere parametrata agli impianti, al volume d'affari e all’entità di terreni, al fine di essere ricondotta in tale ambito. Ecco uno dei numerosi chiarimenti sul tema della produzione di energia da fonti rinnovabili, fornito ieri dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 32/E, intervenuta sugli aspetti tributari della produzione dell’energia elettrica e calorica proveniente da fonti agroforestali e fotovoltaiche e di carburanti e prodotti chimici, derivanti dalla coltivazione del fondo, di cui al comma 423, dell’art. 1, della legge 266/2005 (Finanziaria 2006) e successive modifiche e integrazioni.